



# Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

Reg.Ord. 10925

Addì 25.09.2020

**OGGETTO:** Provvedimenti temporanei di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto (abbruciamenti vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio scopo intrattenimento), per lo spandimento di liquami zootecnici per il contenimento dell'inquinamento atmosferico periodo invernale 01.10.2020 – 31.03.2021.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- alla data del 16.09.2020 il numero dei giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM10, registrato dal 01.01.2020 in tutte le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di Padova gestite dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, ha oltrepassato il limite di 35 superamenti previsto dalla Legge;

**PRESO ATTO** che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

**PRESO ATTO** altresì della disposizione n. 40 del 17.09.2020 del Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 AGGLOMERATO PADOVA" relativa agli interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico contenente la proposta base di limitazione per gli autoveicoli da parte dei Comuni aderenti al tavolo stesso pervenuta con prot.n. 31617 in data 18.09.2020;

**CONSIDERATO** che l'Accordo prevede altresì:

- misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria, secondo il seguente meccanismo:
  - a. nessuna allerta – colore verde: azioni base per l'intero periodo invernale 01/10/2020 – 31/03/2021;
  - b. livello di allerta 1 - colore arancio: attivazione di misure temporanee omogenee nel periodo 01.10.2020 – 31.03.2021 (rispetto alle azioni base di cui al precedente periodo di nessuna allerta), dopo 4 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>;
  - c. livello di allerta 2 - colore rosso: attivazione ulteriori di misure aggiuntive (rispetto a quelle di cui al livello di allerta 1) dopo 10 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento dell'agglomerato Padova (centralina PD-Mandria) e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

**TENUTO CONTO:**

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto del 11.8.2020 relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano;
- del "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il

Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy – C.F./P.I. 0055620282

SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 – 0498245352 Fax: 0498245359

PEC contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.pa.it - Mail: contravvenzioni@abanoterme.net

COMANDANTE: V. Comm. Francesca Aufero 0498245355 - Mail: vigili@abanoterme.net

Orari ricevimento: lun gio: 14.30 17.30 – merc: 09.00-13.00 – ven solo su appuntamento



Reg. Pubb. n. \_\_\_\_\_ Pubblicazione del 2/10/20 al 31/3/2021  
IL MESSO COMUNALE  
Giornalista Francesco



# Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

- degli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 Agglomerato Padova" riunitosi il 17.09.2020, che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni dell'agglomerato;

## VISTI:

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- gli artt. N.ri. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- gli artt. 107 e 50 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli enti Locali, ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contigibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;
- l'art. 4 del D.Lgr 165/2001;
- il DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

**RITENUTO** opportuno adottare provvedimenti di contenimento dell'inquinamento atmosferico a causa delle elevate concentrazioni di inquinanti nella stagione invernale;

**PRESO ATTO** delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalla DGRV 836/17 come poste in evidenza dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) del 06.09.2018, tradotte e contestualizzate a livello locale come di seguito descritto:

## ORDINA

1. **DAL 01.10.2020 FINO AL 31.03.2021**, nell'intero territorio comunale, le seguenti limitazioni:

### - NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE

- o divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
  - autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento al capolinea;
  - veicoli della categoria N durante le fasi di carico/scarico merci;
  - autoveicoli in coda "lunga" al semaforo di via Ponte della Fabbrica.

**Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/81, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della Strada".**

- o la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni, uffici pubblici e spazi ed esercizi commerciali;
- o il divieto di installazione di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (misura permanente anche oltre i periodi di riferimento);
- o il divieto di combustione all'aperto di piccoli cumuli di residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali;

### - LIVELLO DI ALLERTA 1 – COLORE ARANCIO

Oltre alle misure previste al "Livello di allerta colore verde" le seguenti ulteriori misure:



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy – C.F./P.I. 0055620282

SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 – 0498245352 Fax: 0498245359  
PEC [contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.pa.it](mailto:contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.pa.it) Mail: [contravvenzioni@abanoterme.net](mailto:contravvenzioni@abanoterme.net)  
COMANDANTE: V. Comm. Francesca Auffero 0498245355 – Mail: [vigili@abanoterme.net](mailto:vigili@abanoterme.net)  
Orari ricevimento: lun gio: 14.30 17.30 – merc: 09.00 13.00 – ven solo su appuntamento





# Città di Abano Terme

## STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

- divieto di utilizzo di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;
  - divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di **combustioni all’aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall’art.182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.153 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali;
  - **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
  - **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
  - **obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
- **LIVELLO DI ALLERTA 2 - COLORE ROSSO:**  
Oltre alle misure previste al “Livello di allerta colore verde” ed alle successive “Livello di allerta 1 colore arancio” le seguenti ulteriori misure:
- **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
  - **lavaggio strade** (solo con temperature maggiori di 3° C);
- **che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni di cui al punto 2 sono punite con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00, così come previsto dalla DGC n. 54 del 21.04.2020 redatta ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000;**

### DISPONE

- che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
- la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
- il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- che venga previsto, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la **copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;
- al Settore Ufficio Tecnico Comunale di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

### AVVISA

- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1° e 2° è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell’aria nella stazione di riferimento dell’agglomerato Padova (centralina PD-Mandria) e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell’aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy – C.F./P.I. 0055620282

SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 – 0498245352 Fax: 0498245359  
PEC contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.pa.it Mail: contravvenzioni@abanoterme.net  
COMANDANTE: V. Comm. Francesca Auffero 0498245355 – Mail: vigili@abanoterme.net  
Orari ricevimento: lun gio: 14.30/17.30 – merc. 09.00/13.00 – ven solo su appuntamento





# Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

Le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. In particolare, se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- o la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- o si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito comunale [www.abanoterme.net](http://www.abanoterme.net) ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;
- che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
  - o **il divieto di installazione** di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alla classe "3 stelle";
  - o **il divieto di installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07.11.2017 n. 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
  - o **l'obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

Il Servizio Polizia Locale e Protezione Civile è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.



IL SINDACO  
Dott. Federico Barbierato

